

ORIGINALE

**ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE
REPUBBLICA ITALIANA**



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.399 del 12 ottobre 2012.

“Istituzione, nell’ambito del Consorzio di Bonifica 9 Catania, dell’Ufficio Legale Interconsortile dei Consorzi di Bonifica 9 Catania, 7 Caltagirone e 10 Siracusa”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 giugno 2010, n. 370 e successive modificazioni;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n.25 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.221 del 30 settembre 2008 relativa a: “Società partecipate della Regione Siciliana ed Enti sottoposti a controllo e vigilanza – Divieto assunzione di personale”;

VISTA la nota prot. n. 32364 del 12 ottobre 2012 dell’Assessore regionale per le Risorse Agricole e Alimentari e l’allegata delibera n. 1 del 21 giugno 2012 del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania concernente l’istituzione dell’Ufficio Legale Interconsortile dei Consorzi di Bonifica 9 Catania, 7 Caltagirone e 10 Siracusa, nonché il Regolamento sul funzionamento del predetto Ufficio (Allegato “A”);

RITENUTO di condividere la proposta di istituzione, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, dell’Ufficio Legale Interconsortile tra i Consorzi di Bonifica 9 Catania, 7 Caltagirone e 10 Siracusa, a condizione che



tale istituzione non comporti maggiori oneri né a carico dei predetti Enti, né dell'Amministrazione regionale;


SU proposta dell'Assessore regionale per le Risorse Agricole e Alimentari,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta di istituzione, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, dell'Ufficio Legale Interconsortile tra i Consorzi di Bonifica 9 Catania, 7 Caltagirone e 10 Siracusa, a condizione che tale istituzione non comporti maggiori oneri né a carico dei predetti Enti, né dell'Amministrazione regionale.


IL SEGRETARIO

(M. G. Nicoletti)



IL PRESIDENTE

(R. Lombardo)



JT

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DELIBERAZIONE N. 399 DEL 12.10.12 ALLEGATO A PAG 1...

ORIGINALE

Prot. n. 32364

Palermo, 12/10/2012

Sig. Presidente della Regione Siciliana

Ufficio di Segreteria della Giunta Regionale

Palazzo d'Orleans
Piazza Indipendenza, 21
90129 PALERMO


Oggetto: modifica POV Consorzio di Bonifica 9 Catania.

Si invia in allegato la documentazione relativa alla nuova istituzione, nell'ambito del POV del Consorzio di Bonifica 9 Catania, del settore Ufficio Legale Interconsortile dei Consorzi di Bonifica 9 Catania, 7 Caltagirone e 10 Siracusa.

L'ASSESSORE

On. Prof. Francesco Aiello

Francesco Aiello



IL SEGRETARIO

[Signature]

*Allegato in
Sp. n. 32364
12/10/2012
ca*

REGIONE SICILIANA

SEGRETERIA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DEI CONSORZI DI
BONIFICA DELLA SICILIA

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 21/06/2012

OGGETTO: istituzione dell'Ufficio Legale Interconsortile dei Consorzi di Bonifica 9 Catania, 7 Caltagirone e 10 Siracusa. L'anno duemiladodici, il giorno 21 del mese di giugno in Palermo, nei locali dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Dario Cartabellotta, adotta la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il D.P.R.S. n.000393 del 02/02/2012 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali in Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta.

VISTO il D.P.R.S. n. 516/2009 con il quale il Dirigente del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura è stato nominato Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica della Sicilia;

Visto il R.D. n° 215/1933;

VISTA la Legge Regionale n.45/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che i Consorzi di Bonifica Siciliani presentano, allo stato, una situazione debitoria di rilevante entità che si fonda principalmente su sentenze definitive ed esecutive in relazione a lavori pubblici, espropriazioni ed altre attività consortili anche transitate per legge dai soppressi Consorzi di Bonifica;

CONSIDERATO che detta situazione debitoria paralizza lo svolgimento delle normali attività dei predetti Consorzi in quanto i pignoramenti presso le rispettive tesorerie impediscono non soltanto il pagamento delle spese correnti

*Nelle note alla
esecutive
Rens con nota Asses.
Servizio I -
Prot. n. 28397 del 11/09/2012*



IL SEGRETARIO
Spina

M

per stipendi e manutenzione delle reti irrigue e scolanti, ma anche lo svolgimento dei lavori pubblici per la realizzazione delle grandi opere, per il timore degli enti finanziatori di vedere aggredite anche le somme accreditate con vincolo di destinazione alla realizzazione dell'opera;

RITENUTO nell'ottica generale di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, di dovere emanare nei confronti dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, atto di indirizzo finalizzato al contenimento della spesa sostenuta dai Consorzi di Bonifica per il pagamento delle spese legali relative al pagamento di parcelle ed onorari per l'attività di patrocinio, rappresentanza e difesa dei predetti Enti;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'organigramma dei Consorzi di bonifica di Catania, Caltagirone e Siracusa non sussistono Uffici legali interni ai Consorzi e che conseguentemente per l'assistenza ed il patrocinio legale dei succitati Enti si è reso necessario ricorrere all'opera di figure professionali esterne qualificate a fornire adeguato supporto professionale per la rappresentanza in giudizio dei succitati Consorzi;


RITENUTO che la frammentazione nel conferimento degli incarichi da parte dei Consorzi di Bonifica di Catania, Caltagirone e Siracusa, per l'assistenza ed il patrocinio legale degli Enti determini un elevato onere economico per gli stessi nonché una difficoltosa gestione del contenzioso con riflessi negativi sulla efficace e tempestiva difesa degli Enti;

RITENUTO pertanto di potere ridurre la predetta spesa procedendo all'istituzione di un Ufficio legale interno interconsortile tra i Consorzi di Bonifica di Catania, Caltagirone e Siracusa al quale devolvere tutte le attività stragiudiziali, di consulenza e giudiziali nei quali i Succitati Consorzi sono convenuti e/o parte attrice/ricorrente;

CONSIDERATO che tra i dipendenti dell'Amministrazione vi sono figure professionali laureate in Giurisprudenza e munite dell'abilitazione all'attività forense che attualmente sono destinate a funzioni diverse;

RITENUTO che i Consorzi di Bonifica sono Enti Pubblici economici, sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana e pertanto sussistono i presupposti per l'istituzione di Uffici legali, che danno titolo, ai sensi dell'art.3 del R.D.L. n. 1578/1933, all'iscrizione nell'elenco speciale Avvocati addetti agli Uffici legali di Enti pubblici;

VISTO ed esaminato il testo dell'allegato Regolamento sul Funzionamento dell'Ufficio Legale interno interconsortile tra



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

i Consorzi di Catania, Caltagirone e Siracusa;

DELIBERA


ART. 1) E' istituito, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, l'Ufficio legale interno interconsortile tra i Consorzi di Catania, Caltagirone e Siracusa al quale affidare:

- La tutela legale dei diritti e degli interessi dei Consorzi di Bonifica di Catania, Caltagirone e Siracusa;
- Il patrocinio e l'assistenza nei giudizi in cui sono parte i succitati Consorzi;
- La gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati;
- Le attività di consulenza giuridica;

ART. 2) E' approvato il testo del regolamento per il funzionamento dell'Ufficio legale che viene allegato alla presente deliberazione, formando parte integrante e sostanziale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dot. Dario Caltabellotta

firma


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio di Bonifica n. 9 Catania, dal 14-08-2012 al 17-08-2012

Catania, li 20-08-2012 F.to

04-10-2012



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

W

Regolamento
sul funzionamento dell'Ufficio Legale
Interconsortile tra i Consorzi di Bonifica di
Caltagirone, Catania e Siracusa.



IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]



✓

- Art. 1 Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Legale
- Art. 2 Funzioni contenziose
- Art. 3 Funzione consultiva
- Art. 4 Incarichi esterni
- Art. 5 Rapporti dell'Ufficio Legale con gli Uffici Consortili
- Art. 6 Domiciliazione
- Art. 7 Status giuridico dei componenti dell'Ufficio Legale
- Art. 8 Avvocato Dirigente
- Art. 9 Segreteria amministrativa dell'Ufficio Legale
- Art. 10 Polizza assicurativa
- Art. 11 Risorse per aggiornamento
- Art. 12 Diritto di accesso
- Art. 13 Disposizioni finali



IL SEGRETARIO

Spallone



VM

Art. 1

Funzionamento dell'Ufficio legale interconsortile

Con deliberazione n. 1 del 21/06/2012 del Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia è stato formalmente istituito l'Ufficio Legale interconsortile tra i Consorzi di Bonifica 7 Caltagirone, 9 Catania e 10 Siracusa, d'ora in avanti Ufficio Legale.

Le attribuzioni e le funzioni dell'Ufficio Legale sono disciplinate dal presente Regolamento.

L'Ufficio Legale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dei Consorzi di cui al comma 1 secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

L'Ufficio Legale, organizzato in Area secondo il modello organizzativo degli enti consortili, è dotato dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

L'Ufficio Legale è dotato di autonomia funzionale ed è pertanto svincolato da ogni forma di subordinazione gerarchica o di servizio nei confronti di qualsiasi altro organo, servizio o ufficio dell'amministrazione consortile.

Art. 2

Funzioni contenziose

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza nei giudizi in cui hanno la qualità di parte i Consorzi 7, 9 e 10 spettano all'Ufficio Legale.

L'azione e la costituzione in giudizio in cause sono attribuite agli avvocati interni dell'Ufficio Legale abilitati all'esercizio della professione forense ed iscritti negli elenchi speciali annessi agli albi professionali di cui agli artt. 3 e 4 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.

Gli avvocati interni dell'Ufficio Legale esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, sulla base delle deliberazioni con le quali l'amministrazione consortile decide la proposizione o la resistenza nel contenzioso.

L'Ufficio Legale cura, altresì, la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.

L'Ufficio Legale può nominare consulenti tecnici di parte, sia interni che esterni all'amministrazione consortile, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Art. 3

Funzione consultiva

L'Ufficio Legale esprime pareri sulle questioni ad esso sottoposte dai Presidenti e/o dai Direttori Generali dei Consorzi 7, 9 e 10.

I Dirigenti delle Aree dei suddetti Consorzi, per le materie di propria competenza, possono richiedere pareri legali all'Ufficio Legale.

I pareri saranno rimessi entro 30 giorni dalla richiesta, salvo che la materia da trattare non richieda particolari approfondimenti per i quali necessita un termine maggiore.

I pareri sono redatti dai legali interni e sottoscritti dagli stessi; i pareri saranno protocollati, rubricati ed inseriti nella "raccolta dei pareri".

Le richieste di parere sono trasmesse per conoscenza al Direttore Generale del Consorzio.

Art. 4

Incarichi esterni

La procura a rappresentare, difendere ed assistere in giudizio i Consorzi 7, 9 e 10, la redazione di pareri legali e le incombenze relative alle pratiche legali, anche di recupero crediti, soltanto in casi eccezionali possono essere conferite ad avvocati esterni, nei casi di controversie che richiedono una particolare competenza specialistica, nei giudizi che si svolgono innanzi alle Magistrature superiori, e in ogni caso in cui si presenti inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

avvocati dell'Ente consortile o se ne manifesti l'esigenza a causa di eccessivo carico di lavoro affidato a questi ultimi.

A seguito del conferimento di incarico, il Dirigente dell'Ufficio Legale richiede apposito preventivo della spesa presunta ed adotta la prenotazione del relativo impegno.

Art. 5

Rapporti dell'Ufficio legale con gli Uffici Consortili

Gli Uffici Consortili hanno l'obbligo, su richiesta degli avvocati dell'Ufficio Legale di comunicare quanto di loro conoscenza e di rimettere all'Ufficio Legale tutti gli atti e i documenti necessari per la impostazione e la condotta delle liti e per la stesura dei pareri, in tempo utile per gli eventuali adempimenti procedurali, onde scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi del Consorzio.

Gli Uffici sono tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Ufficio Legale.

Gli stessi hanno, altresì, l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni, alle direttive e alle determinazioni che l'avvocato incaricato di dirigere l'Ufficio Legale potrà emanare per tutti gli adempimenti amministrativi che riguardino materie legali o siano finalizzate a prevenire o a risolvere contenziosi. Di eventuali pregiudizi che dovessero derivare da ritardi o inadempienze degli Uffici Consortili, non potrà farsi carico all'Ufficio Legale, né ad alcuno dei suoi componenti.

Gli atti e i documenti richiesti debbono essere accompagnati da una relazione scritta, a firma del rispettivo Dirigente, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatto e di diritto delle questioni trattate ed il parere dell'Ufficio di provenienza.

Art. 6

Domiciliazione

Per le cause in cui vi è l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell'organo giurisdizionale adito, al fine delle notifiche dei relativi atti giudiziari, l'Ufficio Legale, in relazione alla valutata necessità di ricevere tempestivamente gli atti di causa, provvederà ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente, con determina dell'avvocato incaricato di dirigere l'Ufficio Legale, corrispondendo al domiciliatario i relativi diritti, ai sensi dei minimi tabellari previsti dalle tariffe professionali vigenti.

Art. 7

Status giuridico dei componenti dell'Ufficio Legale

I dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense assegnati in via esclusiva all'Ufficio Legale, sono iscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge sull'ordinamento della professione forense, con oneri finanziari a carico dell'Ente.

Gli avvocati dell'Ufficio Legale esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense.

L'attività cui il professionista è addetto consiste nell'assistenza, nella rappresentanza, nella difesa dell'Ente consortile in sede giudiziale e/o extragiudiziale e/o consulenza legale in genere, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e comunque tali da non comportare assistenza legale propriamente detta.

La valutazione del professionista è svolta in forma distinta e separata e secondo criteri differenziati rispetto a quella dei dipendenti amministrativi ed è effettuata sulla base dell'attività professionale svolta.



IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 8 Avvocato Dirigente

Alla direzione dell'Ufficio Legale è preposto un avvocato con la qualifica di Dirigente, iscritto nell'elenco speciale, che sovrintenda alla disciplina dell'Ufficio Legale e alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi.

L'Avvocato Dirigente esplica i propri compiti difensivi in piena autonomia e indipendenza e risponde direttamente ed unicamente al rappresentante legale dell'Ente consortile.

L'Avvocato Dirigente:

- a) determina le direttive sulla trattazione degli affari contenziosi e consultivi e di altro genere;
- b) vigila sull'Ufficio Legale e sul personale che ne fa parte e sovrintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
- c) assegna agli avvocati dell'Ufficio Legale gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Ufficio Legale, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
- d) sottoscrive, unitamente all'avvocato cui egli ha assegnato il procedimento, gli atti giudiziari;
- e) riferisce periodicamente al Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia sull'attività svolta e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività d'istituto;
- f) esprime pareri, sentite le strutture consortili, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;
- g) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza.

Art. 9 Segreteria Amministrativa dell'Ufficio Legale

L'Ufficio Legale si avvale di una specifica Segreteria Amministrativa, che fornisce ad esso il necessario supporto amministrativo e tecnico di collaborazione, attraverso adeguato personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell'Ufficio Legale. La Segreteria Amministrativa è funzionalmente dipendente dall'Ufficio Legale ed è dotata di adeguati mezzi strumentali idonei.

La Segreteria Amministrativa ha le seguenti funzioni:

- tenuta di propri protocollo e archivio di tutti gli atti dell'ufficio;
- fascicolazione e aggiornamento della posizione di tutti i giudizi pendenti;
- gestione cartacea e informatica di ogni giudizio, da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
- corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
- tenuta dei testi giuridici in dotazione all'Ufficio Legale;
- gestione dei fondi a disposizione dell'Ufficio Legale, per le spese di giustizia, di trasferte e missioni, per l'aggiornamento della dotazione strumentale ed informativa e per la partecipazione a convegni formativi e a corsi di aggiornamento professionale.

La Segreteria Amministrativa è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Ufficio Legale.

Le direttive per il funzionamento della Segreteria Amministrativa sono impartite dall'Avvocato Dirigente.

Art. 10 Polizza Assicurativa

L'Ufficio competente dovrà stipulare, per conto dei dipendenti inquadrati come avvocati dell'Ufficio Legale, una polizza di assicurazione avente ad oggetto responsabilità professionale per eventuali danni cagionati nell'esercizio delle proprie funzioni ricoperte in nome e per conto dell'Ente consortile.



IL SEGRETARIO
[Signature]

Art. 11
Risorse per aggiornamento

L'aggiornamento professionale costituisce diritto-dovere degli avvocati dell'Ufficio Legale, per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi dei Consorzi 7, 9 e 10.

In tale ottica, saranno assicurate all'Ufficio Legale le risorse finanziarie necessarie per la partecipazione a corsi di aggiornamento, nonché per l'acquisto di testi, strumenti giuridici e quant'altro necessario per l'assolvimento dei compiti dell'Ufficio stesso.

In applicazione al "Regolamento per la formazione permanente" approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 Luglio 2007, tutti gli avvocati che compongono l'Ufficio Legale hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento.

Le spese di partecipazione sono a carico del Consorzio.

Art. 12
Diritto di accesso

Ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7.8.1990 n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:

- a) gli atti e gli scritti difensivi e le relative consulenze tecniche;
- b) i pareri legali resi in relazione a liti potenziali in atto;
- c) la corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b);
- d) i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

In ragione della predetta sottrazione i provvedimenti adottati dai Dirigenti non potranno richiamare a proprio sostegno nella motivazione i pareri di cui alla lett. b)

Art. 13
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30/10/1933 n. 1611 nel testo vigente, purché compatibili con l'ordinamento dell'Ufficio Legale del Consorzio, nonché le disposizioni della Legge Professionale ed i principi generali concernenti gli avvocati iscritti nella Sezione Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.



IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]